

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
 delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale,
 nel Comune di Stabio

(del 24 febbraio 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi — per esame ed approvazione — il progetto di dettaglio del raggruppamento dei terreni, con rete stradale e canali di prosciugamento, nel Comune di Stabio (II lotto).

Col nostro messaggio n. 126 del 14 settembre 1948, vi avevamo già sottoposto il progetto di massima di quest'opera illustrandone lo scopo, caratteristiche e spesa. Con vostro decreto 8 novembre 1948 avete approvato il progetto stesso, autorizzando lo studio del progetto di dettaglio, che vi alleghiamo ora per approvazione e stanziamento del sussidio cantonale del 30 %.

Questo progetto venne minuziosamente esaminato in luogo dal nostro Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto e dall'Ufficio federale delle bonifiche per la parte agricola e dalla ispezione federale e cantonale delle foreste per la piccola zona forestale inclusa nel perimetro. L'Autorità forestale federale approvava in modo definitivo il progetto per la zona forestale in data 16 novembre 1948 e l'Ufficio federale delle bonifiche, da parte sua, il 10 maggio 1949 approvava quello della zona agricola.

L'opera progettata si estende all'intera giurisdizione comunale, eccezione fatta per gli abitati di Stabio e di San Pietro. La zona bassa del piano, verso Genestrerio, che venne già bonificata negli anni 1924-1929 su di una superficie di ettari 101 è stata ancora inclusa nell'attuale perimetro per permettere lo scambio di particelle con le altre zone al fine di raggiungere la maggiore concentrazione fondiaria possibile; la rete stradale eseguita nella zona in questione misura metri 7969 ed i canali di prosciugamento e di bonifica metri 5931.

I terreni da raggruppare sono fra i migliori del Cantone sia dal punto di vista agricolo sia per la pendenza e la qualità della terra; essi sono sfruttati a prato e campo con colture foraggere e tabacco; la vigna è pure abbastanza diffusa nella zona della collina. La piccola zona boschiva inclusa nel comprensorio consortile è di indispensabile ausilio per le aziende agricole, fornendo lo strame necessario per la preparazione dello stallatico ed i pali occorrenti al sostegno delle viti.

Le opere progettate vennero limitate allo stretto necessario al fine di ottenere la massima economia; i principali dati si riassumono come segue:

	Zona agricola	Zona forestale
Superficie della zona da raggruppare	ettari 530	86
No. delle particelle prima del R.T.	2600	300
No. delle particelle dopo il R.T.	1200	120
Superficie media per particella prima R.T.	mq. 2040	2860
Superficie media per particella dopo R.T.	mq. 4400	7200
No. particelle per ettaro prima R.T.	5	4
No. particelle per ettaro dopo R.T.	2	1 ½
No. dei proprietari		600

Rete stradale

a) strade principali larghezza m. 3,60		ml.	1748
b) strade secondarie larghezza m. 2,60 - 3,—			
	zona agricola	ml.	11541
	zona forestale	ml.	1766
c) sentieri da metri 1 a m. 1,50			
	zona agricola	ml.	1900
	zona forestale	ml.	3000

Oltre alla rete stradale il progetto prevede la correzione di due riali e la esecuzione di un drenaggio nella zona paludosa di « Brusada ».

Preventivo di spesa:

zona forestale	Fr. 565.000.—
zona forestale	» 98.000.—
Totale	Fr. 663.000.—

Il costo medio per ettaro in Fr. 1.075.— è di molto inferiore alla media. E' stato possibile contenerlo in una cifra così modesta da un lato per le facili condizioni del terreno e dall'altro per i criteri tecnici adottati.

Sottolineamo che il raggruppamento progettato mentre valorizzerà queste terre, permetterà altresì di completare la misurazione catastale e l'introduzione del registro fondiario nel Comune ciò che avrà notevoli vantaggi per il credito agricolo.

Fatte queste premesse e lieti di poter giungere presto alla realizzazione di un'opera ardentemente attesa dall'Autorità e dalla popolazione locale, vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Galli

Il Cons. Segr. di Stato:
Bernasconi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo di dettaglio e lo stanziamento di un sussidio cantonale per le opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Stabio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Stabio, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di franchi 663.000.— ossia al massimo Fr. 198.900.—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà eseguito:

- a) Fr. 60.000.— sull'esercizio 1950
- b) Fr. 60.000.— sull'esercizio 1951
- c) Fr. 60.000.— sull'esercizio 1952
- d) Fr. 18.900.— sull'esercizio 1953.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, così pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti, rispettivamente per approvazione e ratifica, al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori di cui al progetto e preventivo verranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, il quale preavviserà al Consiglio di Stato per la designazione dell'assistente governativo.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati, posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato potrà chiedere il rimborso dei sussidi cantonali e federali quando:

- a) i terreni raggruppati o bonificati, sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi venti anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati o la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi sarà annotato a Registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle autorità federali e per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

